



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Sezione: Enforcement delle decisioni della Corte di Strasburgo – Segreto di Stato

Titolo: Extraordinary renditions: *il mancato bilanciamento tra le esigenze di tutela dei diritti fondamentali e il segreto di Stato. Riflessioni a margine del caso Abu Omar*

Autore: ANTONIO PANETTA

Sentenza di riferimento: Corte europea dei diritti dell'uomo, *Hassn Nasr e Ghali c. Italia* ric. n. 44883/09 (in attesa di decisione)

Parametro convenzionale: art. 3 CEDU; art. 5 CEDU; art. 6, par. 1 CEDU; art. 8 CEDU; art. 13 CEDU;

Parole chiave: *Extraordinary renditions*, consegna straordinaria, segreto di stato, tortura, crimini internazionali, immunità dalla giurisdizione degli organi stranieri

Con sentenza del 4 novembre 2009, la cui motivazione è stata depositata il 1° febbraio 2010, il Tribunale di Milano ha statuito in merito alle responsabilità penali per il rapimento di Abu Omar. Il processo svoltosi in primo grado di fronte ad un giudice in composizione monocratica, è stato intervallato da una pronuncia della Corte costituzionale in merito alla legittimità del segreto di stato apposto dal Governo italiano sulle risultanze probatorie emerse nel corso delle indagini; e si è concluso con il riconoscimento della colpevolezza, a vario titolo, di ventitré imputati statunitensi per sequestro di persona aggravato. Ognuno dei condannati rivestiva al momento del fatto una carica ufficiale trattandosi di agenti della CIA, funzionari consolari e di un colonnello dell'aviazione civile. Venivano condannati per favoreggiamento anche due imputati italiani, colpevoli di aver tentato di depistare le indagini. Era invece dichiarata improcedibile l'azione penale nei confronti del responsabile della CIA in Italia e di due segretari dell'Ambasciata degli Stati Uniti poiché riconosciuti beneficiari di immunità diplomatica. Medesima sorte subiva l'azione penale esercitata nei confronti degli imputati italiani componenti del SISMI, in ragione del segreto di Stato opposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra gli imputati italiani unico condannato risultava un maresciallo del ROS Carabinieri, reo confesso di concorso nel sequestro di persona, che aveva precedentemente patteggiato la pena. Avverso la sentenza di primo grado veniva presentato appello dal Procuratore della Repubblica deciso dalla Terza Sezione Penale della Corte d'Appello di Milano con sentenza del 15 dicembre 2010 le cui motivazioni sono state depositate il 15 marzo 2011. In grado d'appello, la Corte ha sostanzialmente confermato sia le responsabilità accertate in primo grado rispetto ai ventitre imputati statunitensi e ai due italiani condannati, sia la sussistenza



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

dell'improcedibilità nei confronti degli agenti diplomatici, per l'immunità da questi goduta e rispetto ai funzionari del Sismi per l'opposizione del segreto di Stato. A cambiare, invece, sono state le pene di giustizia inflitte, inasprite per i gli imputati statunitensi da otto a nove anni per uno degli imputati e da cinque a sette per tutti gli altri, in ragione del non riconoscimento delle attenuanti generiche. Per gli imputati italiani, invece, è stata riconosciuta una leggera diminuzione di pena, revocata la condanna al risarcimento del danno e confermata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Le sentenze in commento, tuttavia, non sono destinate a chiudere la vicenda. Infatti, il 4 agosto 2009 i difensori di Abu Omar hanno presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo un ricorso, *Hassn Nasr e Ghali c. Italia*, ric. n. 44883/09, ancora in attesa di decisione, con il quale viene chiesta la condanna dell'Italia per violazione dei diritti sanciti dalla CEDU a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, art. 6, par. 1; a un ricorso effettivo, art. 13; a non essere vittima di tortura o trattamenti inumani o degradanti, art. 3; alla libertà e sicurezza, art. 5; al rispetto della propria vita privata e familiare, art. 8. Questo ricorso potrebbe portare la Corte europea dei diritti dell'uomo a pronunciarsi nuovamente rispetto alle c.d. *extraordinary renditions*, a pochi mesi dalla sentenza *Iskandarov v. Russia*, ric. 17185/05, del 23 settembre 2010 con la quale i giudici di Strasburgo hanno espresso una forte condanna nei confronti di questa prassi.

Com'è noto, questa pratica, intesa quale strumento della guerra totale al terrorismo, è stata adottata in maniera stabile dal Governo statunitense dopo gli attentati alle Torri gemelle dell'11 settembre 2001, con la collaborazione degli Stati stranieri nei quali siano presenti individui sospettati di terrorismo internazionale. Tuttavia, tale pratica differisce dalle già note azioni di cattura compiute in passato da agenti segreti in territorio straniero, come nel noto caso *Eichmann*. L'apprensione forzata del sospettato, infatti, non ha qui lo scopo di eludere le procedure di estradizione, permettendo un veloce e rapido trasferimento del soggetto in territorio statunitense per sottoporlo a processo, bensì quello di trasferirlo in un Paese terzo nel quale poter attuare una detenzione priva di garanzie giudiziarie e sottoporlo ad interrogatori al fine di ottenere le informazioni desiderate, poter infliggere torture e altri trattamenti inumani e degradanti. È quanto successo nel caso in esame, quando l'*imam* Nasr Osama Mostafà Hassan, meglio noto come Abu Omar, il 17 febbraio 2003 veniva rapito nei pressi della moschea di Milano e trasferito, dapprima nelle basi militari USA di Aviano e di Ramstein in Germania, per essere poi trasportato e recluso in Egitto fino al 2007. Tutto ciò nonostante lo stesso fosse fuggito qualche anno prima proprio dall'Egitto, suo stato nazionale, riparando in Italia dove gli era stato riconosciuto lo *status* di rifugiato politico. Nel corso della detenzione nel suo Paese, Abu Omar è stato sottoposto a torture e trattamenti inumani e degradanti al fine di ottenere informazioni circa i piani di attacchi terroristici nei quali presumibilmente era



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

coinvolto. La sua presenza in Egitto nel periodo in questione, tra l'altro, è stata confermata da autorità governative nazionali su fonti giornalistiche, mentre nessuna risposta ufficiale è giunta alle istanze istruttorie ripetutamente presentate dalla Procura di Milano che, all'epoca dei fatti, aveva in corso un'indagine nei confronti dell'*imam* proprio per sospetta attività terroristica. Il Tribunale di Milano ha limitato il processo in esame alla contestazione del reato di sequestro di persona di cui all'art. 605 c.p., circoscrivendo la propria attività al fatto commesso sul territorio italiano e dimostrando così di inserirsi in una dimensione di territorialità del diritto penale probabilmente anche nell'intento di dare alle emananda decisione un minimo di effettività sanzionatoria in ragione degli ostacoli di natura politica insiti nel procedimento (Pillitu P.A., *Crimini internazionali, immunità diplomatiche e segreto di Stato nella sentenza del tribunale di Milano nel caso Abu Omar*, in *Rivista di diritto internazionale*, n. 3/2010, p. 670). Con tale scelta, tuttavia, il Tribunale ha mancato la possibilità di esplorare strade ulteriori che avrebbero potuto essere preludio a diverse conclusioni in ordine ai due punti cardine della decisione, ovvero il riconoscimento dell'immunità diplomatica agli individui-organi statunitensi nonché all'opponibilità, nel caso di specie, di un così ampio segreto di Stato da parte del governo italiano. Anche in sede d'appello la sostanziale conferma della decisione di primo grado ha dimostrato di non cogliere gli spunti pur presenti nelle contestazioni del Procuratore generale, soprattutto in ordine alla possibilità di riconoscere le immunità, funzionale e personale, agli agenti diplomatici imputati.

In effetti, l'*extraordinary rendition* non rappresenta di per sé una specifica *figura criminis* contemplata dal nostro ordinamento né, allo stadio attuale, da quello internazionale. Le condotte poste in essere dagli individui-organi, infatti, devono essere ricondotte a diverse figure criminose contraddistinte da un nesso teleologico. La configurazione criminosa composta delle consegne straordinarie, pertanto, consente di individuare un sequestro di persona al quale seguono il trasferimento forzoso in altro Stato con successiva segregazione e inflizione di atti di tortura o trattamenti inumani e degradanti, al fine di ottenere informazioni. Proprio quest'ultimo rilievo concorre a differenziarle dalle sparizioni forzate, note a molti regimi dittatoriali, che già *ex se* rappresentano una violazione multipla di diritti umani internazionalmente protetti (Annoni A. *La responsabilità internazionale dello Stato per sparizioni forzate*, in *Rivista di diritto internazionale*, n. 3/2005, p. 668). Inoltre, la mancata previsione nel nostro ordinamento giuridico di una fattispecie specifica che criminalizzi gli atti di tortura ha reso impossibile ai giudici meneghini la contestazione di tale crimine. Com'è noto, infatti, l'Italia è Stato parte della Convenzione contro la tortura e i trattamenti inumani e degradanti del 1984, in vigore nel Paese dall'11 febbraio 1989 e resa esecutiva con legge n. 498 del 3 novembre 1988. Tuttavia, nonostante l'art. 4, par. 2, del trattato obblighi gli Stati parti a prevedere per tali atti la punizione con pene appropriate che tengano conto



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

della loro gravità, ad oggi non v'è traccia nell'ordinamento giuridico italiano di tale specifica fattispecie. Nonostante le continue raccomandazioni rivolte in tal senso dal Comitato contro la tortura in seguito ai Rapporti sullo stato di attuazione della Convenzione presentati dall'Italia, infatti, i nostri Governi si sono difesi nel tempo affermando che la previa previsione di altre figure criminose, quali i reati di percosse, lesione personale, violenza privata e minaccia, sarebbero sufficienti a coprire l'ambito di previsione del trattato interpretando così l'impegno convenzionale come obbligo di mera copertura mediante fattispecie anche generiche (Marchesi A., *L'attuazione in Italia degli obblighi internazionali di repressione della tortura*, in *Rivista di diritto internazionale*, n. 2/1999, p. 469). Dunque, la questione che non è stata posta dal Tribunale di Milano tramite il, pur possibile, rinvio a fonti internazionali in ragione della scelta su commentata di utilizzare una *figura criminis* di rilievo interno, è sicuramente destinata ad essere ripresa e divenire il punto centrale dell'analisi della Corte europea dei diritti dell'uomo, come si spiegherà meglio in seguito. Infatti, la concentrazione del Tribunale di Milano sul perseguimento del reato di sequestro di persona, previsto dalla fattispecie di diritto nazionale già citata, ha comportato la mancata considerazione della configurabilità, nel caso di specie, della commissione di crimini internazionali qualificabili, in particolare, come crimini contro l'umanità (Pillitu P.A., *Crimini internazionali, immunità diplomatiche e segreto di Stato*, cit., pp. 669-674; Gaeta P., *Extraordinary renditions e immunità dalla giurisdizione penale degli agenti di Stati esteri: il caso Abu Omar*, in *Rivista di diritto internazionale*, n. 1/2006, p. 127). L'*extraordinary renditions* di Abu Omar, come già illustrato, si concreta in una serie di atti distinti, ma congiunti dal medesimo fine, che corrispondono alle singole fattispecie previste dall'art. 7 dello Statuto della Corte penale internazionale che, al par. 1, lettere d), e), f), i), k), contempla espressamente la deportazione, la segregazione a tempo indeterminato senza garanzie giudiziarie, la tortura, la sparizione forzata nonché altri atti inumani che possano causare intenzionalmente sofferenze o danno all'integrità psico-fisica della persona. In sintesi, le citate disposizioni ricostruiscono esattamente le modalità di attuazione della pratica in esame. In merito al requisito generale richiesto affinché si possano configurare crimini contro l'umanità, ovvero la loro commissione intenzionale in una prassi sistematica diretta contro popolazioni civili è possibile sostenere che la lotta alla strategia del terrore attuata nel corso degli ultimi anni si configuri come una condotta sistematica, anche alla luce dei fatti oramai acclarati circa le detenzioni a Guantanamo a Abu Graib.

Passando ora ad un breve esame delle conclusioni alle quali le sentenze giungono, è necessario sottolineare come l'assenza delle considerazioni suesposte circa la configurabilità dei crimini incida sul risultato delle decisioni. Infatti, la configurazione della consegna di Abu Omar come crimine internazionale avrebbe aperto la porta ad una soluzione diversa. Rispetto agli individui-organ



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

agenti per conto di uno Stato straniero vengono in rilievo le norme internazionali che riconoscono l'immunità funzionale e quella personale. Com'è noto l'immunità funzionale, o *ratione materiae*, copre gli atti compiuti dall'individuo-organo nello svolgimento delle proprie funzioni, attraverso la previsione di un principio di imputazione diretta allo Stato di appartenenza in virtù di una norma consuetudinaria che impone il rispetto dell'organizzazione degli altri Stati. L'immunità personale, invece, è riconosciuta solo agli agenti diplomatici e agli organi di vertici dello Stato e copre, per l'intero periodo della loro durata in carica, anche gli atti compiuti a titolo privato. La *ratio* della previsione è quella di consentire il pacifico e regolare svolgimento delle relazioni internazionali risultando dettata, pertanto, dalla c.d. necessità funzionale. Nel caso in commento, per gli agenti CIA si sarebbe potuto porre il problema della sola immunità funzionale congiunta, per gli agenti diplomatici anche quello dell'immunità personale. Ora, negli ultimi anni, anche ad opera di diverse pronunce giurisprudenziali nazionali e internazionali, si è andata via, via consolidando la c.d. *human rights exception*, una eccezione al riconoscimento dell'immunità funzionale all'individuo-organo quando questi sia accusato di aver commesso crimini internazionali. In particolare, nel caso di specie, le violazioni dei diritti umani sopra elencati, criminalizzate a livello internazionale nello Statuto della Corte penale internazionale, avrebbero raggiunto l'apice con la commissione di atti di tortura, il cui divieto è oramai unanimemente riconosciuto, da dottrina e prassi giurisprudenziale interna e internazionale, come avente rango di diritto cogente. Ne deriva che l'immunità funzionale non avrebbe potuto coprire il compimento degli atti contestati.

Diverso, invece, il discorso riguardo alla immunità personale, la cui "resistenza" alla procedibilità anche per l'accusa crimini internazionali di fronte ai tribunali interni è fuor di dubbio ed è ribadita nella famosa sentenza della Corte internazionale di giustizia sul caso del *Mandato d'Arresto*. Tuttavia, come ribadito in un'altra precedente ben nota sentenza della medesima Corte, quella relativa agli *Ostaggi a Teheran*, l'immunità diplomatica deve essere riconosciuta agli agenti diplomatici fino alla cessazione della propria funzione e per il tempo successivo strettamente necessario a lasciare il Paese accreditatario. Al momento dello svolgimento del processo la funzione in Italia degli agenti diplomatici inquisiti era cessata, e in realtà questi si trovavano fuori dal territorio nazionale già da molto tempo. Per tali ragioni, l'immunità diplomatica non sarebbe dovuta venire in rilievo. Secondo tale ricostruzione, i giudici milanesi avrebbero dovuto considerare cessata l'immunità diplomatica e inapplicabile quella funzionale. Il Tribunale di Milano, invece, riconosce l'immunità diplomatica richiamando l'art. 3, par. 1, lett. b) della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche che contempla tra le funzioni di una missione diplomatica la protezione nello Stato accreditatario degli interessi dello Stato accreditante nei limiti ammessi dal diritto internazionale. L'attività degli agenti diplomatici, inserendosi nella più ampia lotta al terrorismo,



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

rappresenterebbe una forma di protezione degli interessi statunitensi. Tuttavia, pur a voler considerare applicabile, *ratione temporis*, l'immunità diplomatica, il limite del diritto internazionale previsto nel testo normativo non può non essere letto anche alla luce del *corpus* normativo che prevede la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo e criminalizza le condotte lesive di tali diritti. Tale scelta ricostruttiva risulta poi sostanzialmente confermata nella decisione d'Appello.

La ragione, invece, che porta il giudice a dichiarare l'improcedibilità dell'azione nei confronti degli imputati dell'*intelligence* italiana è l'apposizione del segreto di Stato da parte del Consiglio dei Ministri. Il conflitto di attribuzione è sorto quanto la vicenda era già avviata e ha portato ad un pronunciamento della Corte costituzionale nella sentenza n. 106 del 3 aprile 2009 che, pur rendendo inutilizzabili in diritto determinati atti e contenuti dell'indagine non può cancellarne la divulgazione che in fatto vi è stata e che, pertanto, comporta la necessità di riflettere circa le modalità utilizzate nella lotta al terrorismo. Secondo la Corte costituzionale il segreto di Stato concerne il supremo interesse della sicurezza dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale, indipendenza e sopravvivenza che, in ogni ordinamento statale, è presente e preminente su ogni altro. L'*an* e il *quomodo* della segretazione di atti e prove da parte dell'esecutivo ha natura politica e pertanto, ribadisce la Corte, la sede naturale nella quale deve esplicarsi il controllo è quella parlamentare, non essendo consentito un sindacato giurisprudenziale sulla specifica scelta. L'unico limite, il cui controllo è consentito al giudice delle leggi, è rappresentato dall'ipotesi in cui l'apposizione del segreto di Stato abbia lo scopo di nascondere un fatto eversivo dell'ordine costituzionale. Nel caso in esame, però, sottolinea la Corte, pur condividendo le risoluzioni espresse in seno al Parlamento europeo che dichiarano illecite le consegne straordinarie, il rapimento di Abu Omar non può considerarsi di natura eversiva, poiché il reato contestato (sequestro di persona) non è di per sé di tale rilievo da poterlo considerare come idoneo a sovvertire le istituzioni democratiche. Ora, le conclusioni alle quali giunge la Corte costituzionale, considerate astrattamente in relazione allo specifico reato, sono sicuramente condivisibili. D'altronde il sequestro di persona, per quanto reato odioso, non è fattispecie inusuale e isolata nella nostra società, avendo tristemente caratterizzato per numerosi anni la vita sociale ed economica del nostro Paese. Ma è proprio alla luce delle riflessioni sopra esposte in merito al contesto in cui la vicenda di Abu Omar si inserisce che le conclusioni così raggiunte non sembrano totalmente sostenibili. Infatti, qualificando le consegne straordinarie come concorso di crimini internazionali, previsti da norme aventi natura cogente e valore *erga omnes*, verrebbe in rilievo la previsione di cui all'art. 10 Cost. che, sancendo l'adattamento del nostro ordinamento giuridico alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute ne consente l'ingresso con valore di norme costituzionali prevalenti. Invero, come sancito dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza del 29 dicembre 1988, n. 1146, queste assumono il carattere di principi



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

costituzionali supremi. La loro violazione ad opera delle stesse istituzioni democratiche, pertanto, non potrebbe non essere considerata come avente valore eversivo. Tuttavia, affinché si possa avere sindacato giurisprudenziale sul segreto di Stato, la Corte costituzionale sembra prediligere un criterio strutturale, secondo il quale a rischio dovrebbe essere la stessa funzionalità delle istituzioni democratiche, e non un criterio normativo inteso come rilevante violazione dei principi e delle regole preminenti del nostro ordinamento (Pillitu P.A., *Crimini internazionali, immunità diplomatiche e segreto di Stato*, cit., p. 692). Nella decisione d'Appello, la Terza Sezione Penale ha confermato il non luogo a procedere, pur dimostrandosi critica nei confronti delle modalità seguite dai Governi dell'epoca che avrebbero via via allargato il campo di applicazione del segreto di Stato al fine di evitare il compimento delle indagini.

La vicenda di Abu Omar, come ricordato in precedenza, non è chiusa essendo stata chiamata ad interessarsene anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, presso la quale con il ricorso n. 44883/09, *Hassn Nasr e Ghali c. Italia*, viene chiesta la condanna dell'Italia per violazione dei diritti a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, art. 6, par. 1; a un ricorso effettivo, art. 13; a non essere vittima di tortura o trattamenti inumani o degradanti, art. 3; alla libertà e sicurezza, art. 5; al rispetto della propria vita privata e familiare, art. 8. Non è possibile effettuare un giudizio prognostico circa la conclusione del procedimento in corso ma certamente è dato valutare i fatti in causa anche alla luce della recentissima sentenza *Iskandarov v. Russia* (ric. 17185/05, del 23 settembre 2010) con la quale per la prima volta la Corte europea dei diritti dell'uomo è stata chiamata a pronunciarsi sulle *extraordinary renditions* in un caso che ha molti punti di contatto con quello in commento, pur con qualche distinguo. Infatti il ricorrente, Iskandarov, cittadino ed esponente politico di opposizione del Tagikistan, aveva trovato riparo in Russia, in attesa della valutazione della sua richiesta di asilo politico. In ragione del suo impegno politico, infatti, era stato vittima in patria di gravi vessazioni. Tuttavia, le autorità tagike, ne ottenevano illegalmente la consegna grazie alla collaborazione di quelle russe. Successivamente il ricorrente veniva sottoposto a trattamenti inumani al limite della tortura. Solo dopo molti giorni dal rientro forzoso in patria veniva permesso a Iskandarov di incontrare i suoi legali e subito veniva sottoposto a processo dalle autorità nazionali, che lo condannavano in primo grado a ventitré anni di reclusione, confermati in appello. Nel suo ricorso Iskandarov lamenta la violazione da parte della Russia degli artt. 3 e 5 CEDU che contemplano, rispettivamente, il divieto di tortura e pene o trattamenti inumani e degradanti e il diritto alla libertà e alla sicurezza. Un primo elemento che bisogna sottolineare di questa decisione della Corte europea è quello relativo all'ammissibilità *ratione loci* del ricorso. Infatti, sottolinea la Corte, nella nozione di giurisdizione dello Stato devono intendersi rientranti anche quegli atti che, pur se compiuti *aliunde*, sono diretta conseguenza di una



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

espulsione in cui lo Stato sia consapevole del rischio che corre la persona. La Corte europea, in questo modo, conferma una sua giurisprudenza ormai consolidata in merito all'interpretazione dell'art. 3 CEDU, secondo la quale integra violazione del divieto ivi espresso il respingimento di un individuo verso uno Stato che possa sottoporlo ad atti di tortura (*Soering c. Regno Unito*, ric. 14038/88, 7 luglio 1989; e recentemente riaffermato nei confronti dell'Italia nel caso *Saadi c. Italia*, ric. n. 37201/06, 28 febbraio 2008). Il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, infatti, è nella visione della Corte europea un divieto assoluto e inderogabile che non ammette alcuna forma di restrizione o di valutazione anche in merito ad eventuali reati contestati all'imputato, non rilevando perciò in alcun modo neanche la contestazione di atti di terrorismo (*Chahal c. Regno Unito*, ric. n. 22414/93, 15 novembre 1996). Secondo la Corte europea il solo fatto che il ricorrente non sia stato consegnato seguendo le formali procedure di estradizione è sufficiente a privarlo di quelle garanzie procedurali che lo tutelano dalla sottoposizione ad atti di tortura, rendendo perciò colpevole lo Stato parte. Anche con riguardo all'art. 5 la Corte EDU ritiene che vi sia stata violazione, poiché l'apprensione forzata del ricorrente, con successiva consegna alle autorità tagike, è avvenuta al di fuori di ogni normativa applicabile. Ciò viene a configurare una vera e propria privazione della libertà che non può essere "concepita", secondo la terminologia della Corte, in uno Stato di diritto. Ora, la Corte europea ha severamente condannato nella sentenza *Iskandarov* la pratica delle *extraordinary renditions* anche se in pratica poco ha potuto contro il Tagikistan che non è Stato parte della CEDU e che materialmente detiene il ricorrente. A fronte di tale precedente appare indubbio che se il caso Abu Omar arriverà alla sua cognizione, la Corte non potrà non richiamare le considerazioni già raggiunte nel caso *Iskandarov*.

Ad un più attento esame, tuttavia, sussistono alcune differenze di rilievo tra i due casi che nel secondo potrebbero portare ad una pronuncia che prenda in considerazione la questione dell'immunità diplomatica della giurisdizione e soprattutto del segreto di Stato, piuttosto che delle problematiche specifiche delle consegne straordinarie. Infatti, secondo quanto esposto, non v'è dubbio che tali pratiche siano effettivamente criminose e si pongano in contrasto con la normativa convenzionale. Tuttavia, a differenza che nelle indagini compiute in Russia sul caso *Iskandarov*, l'Italia come Stato parte ha tentato di perseguire gli autori attraverso il procedimento di cui le sentenze sono in commento. C'è stata, infatti, una complessa indagine che ha portato ad una ricostruzione nitida e, tutto sommato, pacifica degli eventi; è stato avviato un processo che sia in primo grado che in appello ha portato alla condanna della maggior parte degli imputati, riconoscendo quindi la generale illiceità delle consegne straordinarie e dei comportamenti di coloro che le hanno rese possibile. La condanna è poi rimasta inattuata perché il Ministero della Giustizia



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

si è rifiutato di trasmettere la richiesta di estradizione agli Stati Uniti ma, quanto meno nel vecchio continente, è in circolazione un mandato d'arresto europeo nei confronti dei responsabili.

In conclusione, l'elemento nuovo sul quale il giudizio della Corte EDU potrebbe concentrarsi è, dunque, quello del segreto di Stato. È indubbio che l'articolato convenzionale contempli dei limiti alle disposizioni ivi sancite prevedendo, com'è noto, all'art. 15 delle deroghe quando è invocato lo stato d'emergenza. Tra i diritti derogabili, tuttavia, non rientra il divieto previsto dall'art. 3 e, rispetto agli altri diritti, anche a voler ritenere la minaccia terroristica uno stato d'emergenza, le deroghe ammesse non devono comunque essere in contrasto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale generale secondo cui, com'è noto, la norma sul divieto di tortura ha rango cogente e valore *erga omnes*.

Giurisprudenza citata:

Corte europea dei diritti dell'uomo, *Iskandarov v. Russia*, ric. 17185/05, 23 settembre 2010

Corte europea dei diritti dell'uomo, *Saadi c. Italia*, ric. n. 37201/06, 28 febbraio 2008

Corte europea dei diritti dell'uomo, *Chahal c. Regno Unito*, ric. n. 22414/93, 15 novembre 1996

Corte europea dei diritti dell'uomo, *Soering c. Regno Unito*, ric. 14038/88, 7 luglio 1989

Corte costituzionale della Repubblica italiana, sentenza n. 106/2009

Corte d'Appello di Milano, Sez. III penale, sentenza 15 dicembre 2010

Tribunale Ordinario di Milano in composizione monocratica, Sez. IV penale, sentenza n. 12428/2009

Corte internazionale di giustizia, *Mandato d'Arresto dell'11 Aprile 2000 (Repubblica Democratica del Congo c. Belgio)*, sentenza del 14 febbraio 2002

Corte internazionale di giustizia, *Caso dei diplomatici americani tenuti in ostaggio a Teheran (Stati Uniti c. Iran)*, sentenza del 24 maggio 1980

Riferimenti bibliografici:

Annoni A., *La responsabilità internazionale dello Stato per sparizioni forzate*, in *Rivista di diritto internazionale*, n. 3/2005, pp. 667-702

diritti-cedu.unipg.it



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

Forowicz M., *The Reception of International Law in the European Court of Human Rights*, Oxford, 2011

Gaeta P., Extraordinary renditions e immunità dalla giurisdizione penale degli agenti di Stati esteri: il caso Abu Omar, in *Rivista di diritto internazionale*, n. 1/2006, pp. 126-130

Gianelli A., *Il carattere assoluto dell'obbligo di non-refoulement: la sentenza Saadi della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista di diritto internazionale*, n. 2/2008, pp. 449-456

Jacobs, White, and Ovey, *The European Convention on Human Rights*, Fifth Edition, Oxford, 2011

Marchesi A., *L'attuazione in Italia degli obblighi internazionali di repressione della tortura*, in *Rivista di diritto internazionale*, n. 2/1999, pp. 463-475

Napoletano N., Extraordinary renditions e detenzioni segrete alla luce degli strumenti di tutela dei diritti umani in Europa, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 2/2007, pp. 412-419

Pillitu P.A., *Crimini internazionali, immunità diplomatiche e segreto di stato nella sentenza del tribunale di Milano nel caso Abu Omar*, in *Rivista di diritto internazionale*, n. 3/2010, pp. 666-696

Scovazzi T., *La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili della segretezza delle relazioni tra servizi informativi italiani e stranieri?*, in *Rivista di diritto internazionale*, n. 4/2009, pp. 961-992

(30 maggio 2011)